

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMEK LODOVICI, BRACCESI, ZONCA, LOMBARI, ROSATI, TIBALDI, PIASENTI, INDELLI, RUSSO, PIGNATELLI, CAROLI, LEPORE, BOLETTIERI, MARTINELLI, CINGOLANI, MONETI, MACAGGI, GARLATO, AZARA, BUSSI, ZANNINI, CARELLI, CONTI e GIUNTOLI Graziuccia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1963

Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità

ONOREVOLI SENATORI. — L'importanza della trasfusione del sangue oggi non ha certo bisogno di dimostrazione.

È troppo noto che in moltissime malattie di natura medica, la trasfusione sia del sangue intero che del suo principale derivato, il plasma, rende servizi preziosissimi ai quali per qualunque medico sarebbe arduo il rinunciare e che essa è poi assolutamente indispensabile, di importanza vitale, nei trattamenti di rianimazione in genere, per la preparazione e durante l'esecuzione degli impegnativi interventi della moderna chirurgia e per lo stesso trattamento post-operatorio degli operati. Di fatto il consumo e le esigenze di sangue per trasfusioni sono in continuo aumento in tutto il mondo.

Il sangue viene prelevato da persone dei due sessi, che devono essere costituzionalmente sane, immuni da malattie trasmissibili e idonee. Nel nostro Paese si tratta per

la maggior parte di donatori volontari periodici, selezionati, che cedono il loro sangue gratuitamente per nobilissimo impulso umanitario, raggruppati in organizzazioni che fanno capo a l'A.V.I.S. (Associazione volontari italiani del sangue) che è stata la benemerita antesignana in questo campo, alla Croce Rossa Italiana, come ad altri Organismi con varie denominazioni sociali.

Una parte del sangue viene prelevata anche da donatori occasionali ed esistono pure donatori di sangue professionali che lo cedono dietro compenso. Non tutti i donatori di sangue iscritti alle varie associazioni sono però effettivamente dei datori attivi.

È impossibile per mancanza di precisi dati statistici dire con una certa sicurezza quale sia la consistenza numerica complessiva in Italia dei donatori di sangue periodici. L'A.V.I.S. denuncia l'appartenenza di 220.000 donatori circa, distribuiti in 742 Se-

zioni comunali, con le seguenti percentuali rispetto alle varie categorie sociali:

il 60 per cento operai e impiegati nell'industria;

il 15 per cento addetti all'agricoltura;

il 15 per cento addetti al commercio;

il 10 per cento professionisti, sacerdoti, eccetera.

Le donne rappresentano il 40 per cento e gli uomini il 60 per cento. Per l'età abbiamo dai 21 anni ai 30 anni il 28 per cento, dai 31 ai 50 anni il 62 per cento e dai 51 ai 60 anni il 10 per cento.

Comunque sembra certo che siamo alquanto al di sotto della consistenza desiderabile che dovrebbe corrispondere secondo gli studi dei vari esperti (cfr. A. L. in *Annali Ravasini* del 20 marzo 1962) all'1 per cento-2 per cento della popolazione per anno, quindi nel nostro Paese a una cifra oscillante da un minimo di 500.000 ad un milione di donatori. Per questa situazione di carenza relativa molti donatori di sangue periodici spesso si assoggettano, ma non senza sacrificio e anche pericolo per la propria salute, ad un numero di donazioni ravvicinate ed anche superiori al limite prudenziale e ottimo consigliato dai competenti (non più di una trasfusione ogni 3 mesi) e si deve aggiungere che malgrado questo mirabile, generoso impegno, che in genere è di tutti i donatori, si verificano oggi non del tutto raramente, anche delle deficienze o per lo meno delle difficoltà, talora preoccupanti per la indisponibilità tempestiva di sangue, specie nei grandi centri ospedalieri; difficoltà che come è facile prevedere sarebbero addirittura insuperabili, allo stato attuale, nella disgraziata evenienza di calamità pubbliche richiedenti un eccezionale consumo di sangue.

Da qui l'opportunità e gli sforzi della propaganda delle organizzazioni trasfusionali per incrementare il reclutamento di donatori periodici validi ed attivi, il ricorso a prelievi straordinari di sangue tra le popolazioni, ed anche qualche proposta di rendere addirittura obbligatoria a partire da una certa età, la donazione di sangue.

Ora non vi è dubbio, che se malgrado l'entusiasmo missionario di molti donatori volontari, la propaganda ed autorevoli raccomandazioni anche di altissime Autorità (basti ricordare le allocuzioni di Papa Pio XII e Papa Giovanni XXIII) il numero dei donatori di sangue di fatto non si incrementa nella misura che sarebbe necessaria, una delle principali ragioni è individuabile fondatamente, più che nella preoccupazione di assumere un impegno sociale al quale moltissimi si sentirebbero generosamente portati, nel fatto della impossibilità per la grande massa dei donatori, di godere dopo la donazione di sangue, di un periodo di adeguato riposo; e ciò, sia per difficoltà anche comprensibili incontrate da parte dei datori di lavoro (alcuni restii qualche volta a concedere anche l'allontanamento dal lavoro dell'operaio per la trasfusione), sia soprattutto per l'impossibilità economica dei donatori di usufruire del riposo necessario senza una qualche retribuzione della perduta giornata lavorativa che va a scapito del bilancio familiare. È questo in verità solo un aspetto del complesso problema igienico, sociale assicurativo e giuridico inerente alla pratica della trasfusione di sangue, ma indubbiamente di non secondaria importanza e diremo anzi che è « moralmente pregiudiziale », a parte ogni sua possibile influenza sul reclutamento, poichè in realtà « riguarda in *primis* la tutela della salute del donatore di sangue », che rappresenta un prezioso patrimonio della collettività nazionale.

Appare perciò veramente singolare come esso non sia stato considerato nel noto disegno governativo sulla raccolta, conservazione, distribuzione e trasfusione del sangue, presentato nel 1960 al Parlamento e decaduto per la fine della III legislatura.

Stante l'attesa vivissima di tutta la categoria interessata che ha ormai preso coscienza del problema (vedi Congresso A.V.I.S. di Reggio Calabria - settembre 1963) uno di noi ne ha fatto oggetto il 18 settembre di una interpellanza ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale che ha avuto l'onore dell'adesione di

autorevoli parlamentari di ogni partito, sinora rimasta inevasa (*).

Considerato che un provvedimento legislativo in merito appare sommamente urgente e opportuno e che può d'altra parte essere preso indipendentemente dalla tanto auspicata legge per una disciplina organica di tutta la materia che richiederà indubbiamente ancora del tempo, abbiamo ritenuto di farcene iniziatori e la raccomandiamo vivamente all'approvazione del Parlamento.

La necessità infatti che coloro che cedono il sangue dopo il salasso possano godere di un'adeguato periodo di riposo, dell'astensione cioè dall'abituale lavoro, emerge in realtà non solo da considerazioni dettate dal buon senso — tanto che un clinico-chirurgo, l'Orelladore di Milano, scrive che c'è da meravigliarsi che non ci si sia pensato prima! — ma da precisi accurati inequivocabili rilievi clinici e sperimentali di studiosi qualificati che denunciano come l'organismo dei donatori di sangue, anche quando è robusto e ben nutrito (il che non sempre è il caso per le necessità del reclutamento) va incontro, non solo ad un immediato squilibrio emodinamico (diminuzione della pressione arteriosa, della massa

del sangue, eccetera), ma ad un profondo travaglio biologico, tissulare ed ormonale, della durata di parecchie ore, che deve ricondurre alla normalità la crasi sanguigna alterata dal salasso, cioè il numero dei globuli rossi, dei leucociti, il tasso della emoglobina, delle preziose proteine plasmatiche ed altri numerosi fattori.

Ora nei soggetti sani ed idonei (per questo la selezione dei donatori dovrebbe essere particolarmente severa!) e che si alimentano normalmente bene per qualità e quantità (l'alimentazione ha veramente una grande importanza nella fisiopatologia dei donatori di sangue; si confronti in proposito la bella monografia e importante di Marinone e collaboratori della Clinica medica di Pavia, in *Rivista dell'Associazione italiana dei centri trasfusionali*, del n. 3, luglio-settembre 1963), questo complesso imponente lavoro organico riequilibratore, raggiunge sempre lo scopo e si ripete regolarmente ad ogni successiva trasfusione periodica. E si può affermare che nei donatori abituali di sangue, anche dopo molti anni di servizio, se le donazioni di sangue sono state fatte a regolari periodi non forzati e se le abitudini di vita sono state regolari, non si rilevano all'indagine clinica e biochimica alterazioni di vero significato patologico.

Appare indubbio però che per la conservazione a distanza della perfetta salute e della piena efficienza anche qualitativa del patrimonio ematico del donatore, oltre alla vita igienica ed alla buona alimentazione e alla cura tempestiva di eventuali malattie intercorrenti e anche di eventuali piccoli squilibri denunciati solo dagli esami (onde l'opportunità di una regolare sorveglianza clinica del donatore), è premessa importante anche la regolare osservanza di un periodo immediato di riposo con astensione dall'abituale lavoro dopo ogni salasso.

Della necessità di questo riposo reintegratore, avvertita in realtà da sempre dai donatori anche se per motivi psicologici ed economici non l'hanno confessata prima, sono convinti ed autorevoli sostenitori, a quanto ci risulta da una recente estesa inchiesta, i più qualificati esponenti degli ambienti ospedalieri, clinici, scientifici e

(*) *Interpellanza* 18 settembre 1963.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, per conoscere se non ritengano opportuno di intervenire sollecitamente per quanto in loro potere e in attesa della invocata e attesissima legge normativa sulla trasfusione del sangue umano, affinché i donatori di sangue possano usufruire, dopo la donazione, di una giornata di riposo retribuita, la quale per ragioni medico-biologiche e sociali, più che raccomandabile, appare urgente e necessaria (41).

Samek Lodovici, Di Grazia, Zelioli Lanzini, Giuntoli Graziuccia, Lorenzi, Moneti, Monaldi, Merlin, Ferrari Francesco, Focaccia, Bergamasco, Barbareschi, Caroli, Genco, Florena, Baracco, Russo, Pajetta Noè, Piasenti, Carelli, Cornaggia Medici, Di Rocco, Angrisani, Limoni.

delle organizzazioni trasfusionali del nostro Paese, con singolare unanimità.

La durata del riposo viene autorevolmente indicata per le donazioni normali di sangue (cc. 250-300) in un periodo di 24 ore.

Non sussistono quindi dubbi sulla necessità di questo riposo.

E appare giusto che esso venga accordato *come un diritto* a qualunque datore di sangue dopo la prestazione, come evidente il dovere della società di riconoscerlo, anche nel proprio interesse, avendo esso per oggetto la tutela della salute di una categoria umana preziosa, necessaria e benemerita.

Questo riconoscimento è assicurato dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Per renderlo effettivo appare indispensabile che sia accompagnato dalla corresponsione di una indennità compensatoria per la giornata di lavoro perduta, il che è affermato dall'articolo 2, che limita peraltro questo diritto alla indennità, a coloro che cedono il sangue gratuitamente, poichè i datori di sangue a pagamento, ovviamente, possono calcolare nel prezzo della loro prestazione anche la giornata di inattività lavorativa. Per semplificare le cose è apparso conveniente una indennità *standard* indipendentemente dalla considerazione della diversa categoria lavorativa o professionale del singolo donatore ed equo e ragionevole lo stabilirla nella misura del valore medio della retribuzione della giornata lavorativa di un operaio dell'industria.

L'Organo competente a determinare detta misura appare essere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, tenendo conto della variabilità dei contratti da lavoro, si ritiene opportuno che il Ministro annualmente la stabilisca con suo decreto sulla base dei dati statistici rilevati dall'anno precedente (articolo 3).

Le difficoltà all'adozione del provvedimento legislativo proposto, in verità relative, si ravvisano nel quesito della *competenza passiva* dell'onere della indennità di riposo del donatore di sangue.

Le soluzioni potrebbero essere varie: a carico del datore di lavoro, a carico dello Stato, a carico degli Enti assicuratori e mutualistici dei Comuni e dei privati paganti in proprio; si potrebbe anche riconsiderare

una vecchia proposta avanzata dall'A.V.I.S. di costituire un particolare « Fondo di integrazione » alla formazione del quale avrebbero dovuto concorrere il Ministero della sanità, quello del lavoro e della previdenza sociale, quello dell'interno (Assistenza pubblica) ed eventualmente i grandi Istituti di assicurazione di malattia.

Attualmente ad onore del vero avviene che a alcune Amministrazioni pubbliche e più spesso Ditte private più sensibili al lato umano-sociale del problema, già concedano la giornata di riposo post-donazione di sangue, mantenendo al donatore anche la normale retribuzione. Ma a parte che si tratta di una concessione tutt'altro che generalizzata e che per quanto lodevolissima contrasta con lo spirito dei tempi e la coscienza generale del donatore che si tratti, come appare effettivamente, *di un suo diritto*, se si considerano i fini per i quali avviene la trasfusione del sangue, sembrerebbe logico ai presentatori del disegno di legge che gli oneri relativi a questa indennità compensatoria per le 24 ore di astensione dal lavoro, ricadano per i lavoratori assicurati, sui vari Enti che per compito di istituto assistono quei malati, infortunati, operandi, per la cui salvezza è stato dato il sangue, rispettivamente facciano carico ai Comuni per gli assistiti degli stessi e ai privati per quella minoranza, solvente in proprio, che sono privi di assicurazione di legge.

Non ci nascondiamo che per una valutazione preventiva dell'onere finanziario sarebbe utile conoscere il numero delle donazioni di sangue che annualmente vengono praticate nel nostro Paese.

Possiamo riferire soltanto dati parziali, quelli appunto dell'A.V.I.S. che annualmente fornisce agli Ospedali circa 200.000 flaconi di sangue e che calcola, aggiungendo a questi le donazioni di sangue dei donatori avviati direttamente agli Istituti di cura, una cifra annua di 250.000 donazioni di sangue, ma si deve tener conto ovviamente anche delle donazioni eseguite dai donatori che fanno capo alla Croce Rossa Italiana e ad altre Organizzazioni.

Riteniamo probabile di non essere lontani dal vero calcolando l'attuale nostro con-

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sumo massimo in 350.000 normali donazioni di sangue all'anno. Il che, stabilendo ad esempio l'indennità di riposo in lire 2.000, porterebbe ad un onere globale annuo di lire 700 milioni.

Quindi non tale da costituire impedimento alla adozione sollecitata di un provvedi-

mento di assoluta ed urgente necessità per ragioni medico-biologiche ed umane e di evidente eticità.

Rinnoviamo pertanto le nostre vive raccomandazioni di considerazione e non dubitiamo, conoscendo la sensibilità sociale del Senato, della sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque cede il suo sangue per trasfusioni dirette od indirette o per l'elaborazione di derivati dal sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad un riposo di 24 ore immediatamente dopo il salasso.

Art. 2.

Al donatore volontario che cede il suo sangue gratuitamente compete una indennità di riposo per la giornata di lavoro perduta equivalente al valore medio delle retribuzioni di una giornata lavorativa degli operai dell'industria.

Art. 3.

La misura della indennità di cui all'articolo 2 è determinata ogni anno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto sulla base dei dati rilevati nell'anno precedente.

Art. 4.

La competenza passiva dell'indennità di cui agli articoli precedenti è a carico degli Enti mutualistici e assicurativi o dei Comuni, a beneficio dei cui assistiti è avvenuta la donazione di sangue. È a carico dei beneficiari quando trattasi di privati solventi diretti.

Art. 5.

Le modalità relative all'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, ai limiti quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata di riposo, alla corresponsione al donatore della indennità di riposo suddetta, verranno stabilite dal Regolamento.